

# **Ambito Territoriale di Caccia - TO3 "Zona Pinerolese"**

## **Regolamento per l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata**

### **Art.1 - Principi e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di impiego del fucile con canna ad anima rigata. Nel rispetto della normativa vigente riguardante le distanze di sparo, si introducono ulteriori limitazioni all'uso delle armi provviste di canna ad anima rigata al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza.

### **Art.2 - Limitazioni**

1. L'impiego del fucile con canna ad anima rigata è vietato:
  - a) nella caccia al cinghiale in squadra
  - b) al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale in forma vagante
  - c) in tutte le altre forme di caccia non indicate nel successivo art.3.

### **Art.3 - Impiego**

1. L'impiego del fucile con canna ad anima rigata è consentito:
  - a) per la caccia di selezione con le modalità previste dal "regolamento per la caccia di selezione alla specie capriolo".
  - b) Per il prelievo della specie cinghiale dalle strutture previste dall'art. 5 comma 5 della Legge 157/92 a seguito di presentazione di domanda e secondo le seguenti modalità operative:
    - 1) La struttura di cui all'art. 3 comma 1 lettera b, deve essere raggiunta con arma scarica ed in custodia.
    - 2) Il prelievo è consentito con fucile canna rigata a caricamento singolo manuale o semiautomatico di calibro non inferiore a 7 mm (compresi i .270)
    - 3) Il fucile con canna ad anima rigata semiautomatico, non deve contenere più di tre colpi.
    - 4) Possesso di certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata".
    - 5) Versamento preventivo di euro 10,00 per ogni giornata di utilizzo della struttura.
    - 6) Le autorizzazioni saranno concesse tenendo conto della data di presentazione della richiesta.
    - 7) L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica ed in condizioni tali da poter completare l'abbattimento.
    - 8) L'autorizzazione rilasciata è nominativa e valida soltanto per le specifiche giornate richieste.
  - c) per il prelievo della specie volpe, secondo le seguenti modalità operative:
    - 1) Il prelievo è consentito ai selecontrollori già abilitati per la specie oggetto di prelievo ed in possesso di certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata"
    - 2) L'autorizzazione è nominativa e strettamente giornaliera.
    - 3) Il prelievo è consentito con fucile canna rigata a caricamento singolo manuale o semiautomatico di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm. ( art. 13 comma 1 legge 157/1992.)
    - 4) Il fucile con canna ad anima rigata semiautomatico, non deve contenere più di tre colpi.

### **Art.4 - Divieti e sanzioni**

1. Per le violazioni delle disposizioni presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.